



## Verbale dell'Assemblea STRAORDINARIA del 11.12.2021

Oggi 11 dicembre 2021 alle ore 10:30 presso la sede legale sita a Padova in via Bramante 26 si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione ADA PADOVA A.P.S., C.F. 92305460286, secondo il seguente ordine del giorno: modifica dello Statuto associativo per adeguamento a riforma del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 in seguito a osservazioni pervenute da Regione Veneto e C.S.V. di Padova.

Sono presenti i sigg.ri: Rossello Luciano, Enzo Conti, Martina Zanardo, Oriana Nardo, Claudio Luise, Anna Maria Maffei, Eligio Maretto, Pietro Levorato, Maria Colapietro, Mauro Tonello, Grazia Di Concetto, Gianni Stefani, Marcello Stefani, Valter Camporese, Marco Destro, Claudio Totolo, Arianna Bessega, Lorenza Cervellin, Dino Bernardi, Antonio Parpajola, Pierluigi Lovato, Antonio Rossetto, Ernesto De Menego, Aldo Tomat, Roberto Parpajola, Flavio Miglioranzi, Alessandro Rizzato, Marinela Farcas, Loris Garziera.

In primo luogo, si verifica la regolarità della convocazione assembleare e della sua costituzione in composizione straordinaria. Non riscontrandosi alcuna irregolarità, l'Assemblea straordinaria viene dichiarata aperta.

Il Presidente Marco Destro relaziona in merito alla di modifica dello Statuto per adeguarlo alla riforma del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 in seguito a osservazioni espresse da Regione Veneto e C.S.V. di Padova dopo un confronto con gli enti.

Propone, dunque, di mantenere lo Statuto odierno, modificando unicamente:

- Modifica art. 13, comma 1, in particolare i quorum di costituzione dell'Assemblea ordinaria;
- Modifica art. 15, comma 2, in particolare modalità di appartenenza al Consiglio Direttivo.

Il resto rimane invariato.

L'Assemblea straordinaria, presa visione e cognizione della bozza di Statuto così come modificato, l'approva senza riserve.

Alle ore 11:00, non essendoci altri temi da trattare, l'Assemblea straordinaria viene dichiarata chiusa.

Il Segretario  
Claudio Luise

Il Presidente  
Marco Destro

Agenzia delle Entrate • DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA • UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg.	10 GEN 2022	S.3
Reg. n°	89	
€	ESSEITE	

IL FUNZIONARIO (\*)

Immaginato Pagliaro

Firma su delega del Direttore Provinciale

## **STATUTO ADA PADOVA – A.P.S.**

### **Art. 1 – Denominazione e sede**

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ADA PADOVA A.P.S." che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione è affiliata a quella nazionale "Federazione Nazionale ADA" con sede a Roma in via Po 162 ed opera a livello provinciale.

L'associazione ha sede legale a Padova in via Bramante 26. La sede legale e la fissazione di sedi operative possono essere trasferite o istituite su delibera del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e agli associati.

### **Art. 2 – Statuto**

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **Art. 3 – Efficacia dello statuto**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

### **Art. 4 – Interpretazione dello statuto**


Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

### **Art. 5 – Finalità e Attività**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare a favore degli anziani e delle persone in condizioni di bisogno o di disagio fisico.

Le attività che si propone di svolgere a favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- promozione e realizzazione di iniziative ed azione di supporto per l'assistenza e la tutela solidaristica, con particolare riguardo agli anziani e alle persone in condizioni di bisogno o di disagio fisico o necessitanti d'aiuto. Ciò al fine di contribuire, in collaborazione anche con enti e istituzioni a ciò predisposte, all'attuazione di una rete di sostegno integrato di sicurezza sociale e tutela della salute (art. 5, lett. a e b, D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative utilizzando anche le competenze degli associati, promozione dell'invecchiamento attivo e diffusione della cultura e della pratica del volontariato prevedendo altresì azioni formative destinate soprattutto agli associati che operano verso i terzi, collaborando con enti e istituzioni pubbliche o private per servizi utili alla collettività (art. 5, lett. i, D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione di incontri volti alla promozione di corretti stili di vita con riferimento all'alimentazione, all'uso dei farmaci e all'attività fisica nella consapevolezza dei nuovi ruoli della terza età, anche mediante rapporti con scuole e famiglie per il miglioramento delle relazioni intergenerazionali (art. 5, lett. d, D.Lgs. 117/2017);



- sviluppo del turismo sociale con particolare riguardo, ancorché non esclusivo, al Veneto, al suo territorio, alla sua cultura, con l'obiettivo dello stare insieme per crescere in conoscenza e socialità, ovvero definire gemellaggi con paesi stranieri in un quadro di apprendimento di altre culture e di divulgazione della cultura veneta (art. 5, lett. k, D.Lgs. 117/2017);
- promozione delle pari opportunità, dei principi di democrazia, eguaglianza, pari dignità sociale delle persone e del loro completo sviluppo (art. 5, lett. w, D.Lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- trasposto anziani e persone sole;
- organizzazione di gite associative;
- organizzazione di incontri, convegni e momenti divulgativi;
- convenzioni con enti e istituzioni per la gestione di spazi o la realizzazione di servizi territoriali;
- diffusione della pratica del volontariato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 6 – Ammissione**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrarlo entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **Art. 7 – Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti nel Libro degli associati, avendo ciascuno il diritto ad un voto;
- essere informati sulle attività dell'associazione ed essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nelle forme e nelle modalità previste nel regolamento e dalla legge per l'attività prestata per i fini istituzionali;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali ed esaminare i Libri associativi;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- svolgere la propria attività nell'associazione volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà, rispetto reciproco, buona fede, onestà, probità e rigore morale, senza fini di lucro anche indiretto;
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa.

#### **Art. 8 – Volontario e attività di volontariato**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organismi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.

#### **Art. 9 – Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal regolamento interno può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato nella prima riunione utile. Su istanza dell'interessato, presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione, quest'ultima dovrà essere confermata dall'Assemblea nella prima riunione utile. Se l'associato è un componente del Consiglio Direttivo l'esclusione è di competenza dell'Assemblea.

L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### **Art. 10 – Gli organi associativi**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo.

Tutte le cariche associative rimangono in carica per un triennio e sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito. La rielezione delle persone incaricate è consentita per un massimo di tre mandati.

#### **Art. 11 – L'Assemblea**

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato, conferendogli delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto esposto nella sede legale e nelle sedi operative almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo di strumenti telematici per garantire la massima diffusione della convocazione, fermo restando che la validità della stessa è subordinata solo ed esclusivamente all'esposizione dell'avviso sopra citato presso la sede legale e quelle operative.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, successivamente conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art. 12 – Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
- approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'importo della quota annuale;
- elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- delibera, nella prima riunione utile, in via definitiva sul rigetto/esclusione degli associati già approvata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

### **Art. 13 – Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, da espressi in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone o quanto l'Assemblea lo ritenga opportuno.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

### **Art. 14 – Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più un degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **Art. 15 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto 7 a 15 componenti eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, successivamente conservato presso la sede dell'associazione.

#### **Art. 16 – Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 17 – Organo di controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



### **Art. 18 – Libri associativi**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri associativi:

- a) il Libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

### **Art. 19 – Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runtis;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

### **Art. 20 – I beni**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

### **Art. 21 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

### **Art. 22 – Bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

### **Art. 23 – Bilancio sociale**

Il bilancio sociale redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.



#### **Art. 24 – Convenzioni**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **Art. 25 – Personale retribuito**

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### **Art. 26 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 27 – Responsabilità dell'associazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### **Art. 28 – Assicurazione dell'associazione**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

#### **Art. 29 – Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 30 – Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Art. 31 – Norme transitorie**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

